

La nuova procedura di Liquidazione Giudiziale: un approccio pratico alla gestione dei primi giorni da curatore

Livorno, 29 marzo 2023

Dott. Andrea Mancini



Contenuti

01

**I primi adempimenti
nella Liquidazione
Giudiziale**

02

**L'inventario dei beni
mobili**

03

**L'informativa ex art.
130, primo comma,
CCII**

04

**L'accertamento del
passivo**

01

I primi adempimenti nella Liquidazione Giudiziale



I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

1. Accettazione della carica ex art. 126 CCII

«Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il Tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di un altro curatore»



1. **attivare la procedura sul gestionale**, tramite la richiesta di «nuova procedura»;

2. **depositare l'accettazione della carica dichiarando espressamente:**

- 1 che non sussistono cause d'incompatibilità di cui all'**art. 358**, secondo comma, CCII;
- 2 l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'**art. 35, comma 4-bis** e **art. 35.1 del D.Lgs. n. 159/2011** (art. 125 CCII).

1

Art. 358 CCII



Art. 358 CCII, (...), non essere coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, convivente di fatto, parente o affine entro il quarto grado del debitore, creditore di questo, di non aver concorso al dissesto dell'impresa, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la procedura.

2



Art. 35, comma 4 bis

Artt. 35, comma 4-bis e 35.1, primo comma, D.Lgs. n. 159/2011, di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario in intestazione, né di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.

Art. 35.1 secondo comma

Artt. 35.1, secondo comma, D.Lgs 159/2011, l'esistenza di un rapporto di coniugio, unione civile/convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado/ affinità entro il secondo grado/ frequentazione assidua con il Dott./Dott.ssa (...) magistrato giudicante/ requirente, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario in intestazione.

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

2. Istituzione del registro informatico delle attività ex art. 136 CCII

Art. 136, primo comma, CCII – Responsabilità del curatore

«(...)». Egli [il curatore n.d.a.] deve tenere un **registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori**, in cui deve annotare **giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione**.

2 Mensilmente, il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, (...)».

1 Consultazione telematica al g.d. e al c. creditori

Circa la possibilità di rendere consultabile telematicamente il documento al giudice delegato e a ciascuno dei membri del comitato dei creditori, si segnala, che al momento, non vi sono specifiche ministeriali per assicurare la compatibilità tra software (Art. 136, sesto comma, CCII). Tuttavia, il G.D., a seguito di recenti colloqui in merito con lo scrivente, ha segnalato di procedere con il deposito, con cadenza mensile, del registro informatico in cancelleria.

2 Operazioni relative alla sua amministrazione

In merito all'accezione «**operazioni relative alla sua amministrazione**», l'orientamento prevalente, è di comporre il **registro in due sezioni**:

Composizione del registro

A Sezione contabile/finanziaria qual è il libro giornale

B Sezione meramente amministrativa, dove si riepilogano, giornalmente, gli atti compiuti

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

2. Domicilio digitale. Art. 199 CCII e art. 10 CCII

Art. 199 CCII – Fascicolo della procedura

«Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale, (...)».



 L'assegnazione del domicilio digitale è rinviato di **diciotto mesi** a partire dalla data di entrata in vigore del CCII (D.L. n. 13/2023). A regime, la p.e.c. della procedura verrà assegnata al momento della pubblicazione della sentenza e comunicata dopo l'accettazione.



In attesa, tramite FallCo, è possibile acquistare la p.e.c. della procedura.
(Es: lg.annolivorno@pec.liquidazionigiudiziali.it)

Art. 10 CCII – Comunicazioni telematiche

Art. 10, secondo comma, CCII. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale.



Tramite Fallco è possibile attivare il domicilio digitale (art. 10 CCII) da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura, ai:

- **creditori e ai titolari dei diritti sui beni che non hanno obbligo di munirsene;**
- **ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;**
- **al debitore o legale rappresentante della società.**



Si sconsiglia l'utilizzo della propria p.e.c. personale oppure di un'unica p.e.c. per tutte le procedure.



I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

3. Adempimenti presso la cancelleria

Liquidazioni Giudiziali

Accedere presso l'ufficio al fine di visionare l'istruttoria precedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche al fine di controllare se vi sono documenti cartacei da ritirare come copie per il curatore o scritture contabili (Art. 39 CCII). Si consiglia di dotarsi di penna USB nel caso in cui gli stessi siano solo digitali.



Sezioni civile e del lavoro

Art. 143, terzo comma, CCII: «L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal Giudice».

Accedere, pertanto, presso la cancelleria civile al fine di verificare l'esistenza di cause pendenti promosse dal debitore prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Valutare se comunicare la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione al Giudice adito in modo che ne possa essere dichiarata formalmente l'interruzione.

Art. 128, secondo comma, CCII: «Egli (ndr. il Curatore) **non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del G.D.**, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e (...)».



Pertanto, entro 3 mesi da quando si è verificata l'interruzione proporre l'eventuale prosecuzione o riassunzione previa autorizzazione del G.D. (Art. 305 C.P.C.).

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

4. Comunicazioni al Registro delle Imprese, Ispettorato del lavoro e Agenzia delle Entrate

1. Registro delle imprese D.L. 179/2012

Entro 10 giorni dalla nomina comunicare al Registro Imprese l'indirizzo p.e.c. della procedura (Art. 17, secondo comma, D.L. 179/2012).

Entro 15 giorni dall'accettazione presentare dichiarazione di accettazione della carica:

- per le società, modello S3, riquadro 10
- per imprese individuali, modello I2, riquadro 10

Nel contenuto indicare:

- Tribunale, n. provvedimento, data provvedimento, data udienza esame stato passivo, data termine trasmissione delle domande, luogo udienza.

Si consiglia di fare un'unica comunicazione entro i 10 giorni dalla nomina

Registro delle imprese

Tramite i servizi esterni offerti da FallCo è possibile eseguire entrambe le comunicazioni previste per il Registro delle imprese.

Ispettorato territoriale del lavoro (Art. 189 CCII)

Entro 30 giorni dalla nomina trasmettere l'elenco dei dipendenti all'Ispettorato territoriale del lavoro; oppure richiedere la proroga del termine (art. 189, secondo comma, CCII).

Agenzia delle Entrate

Entro 30 giorni, trasmettere il modello variazione dati (Art. 35 DPR 633/1972).

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

4. Apertura del conto corrente della procedura e versamento ex campione civile

Art. 131 CCII «Deposito delle somme riscosse»

«Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate **entro il termine massimo di dieci giorni** sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. Il mancato deposito nel termine è valutato dal Tribunale ai fini dell'eventuale revoca».



Istituti di credito – Tribunale di Livorno (linee guida per le procedure fallimentari)

E' comunque necessario che l'istituto di credito prescelto si sia impegnato a verificare l'autenticità e validità della firma digitale del giudice delegato apposta sui mandati di pagamento secondo le informazioni fornite dal Presidente del Tribunale di Livorno nella direttiva del 17/12/2018. Gli istituti resisi disponibili sono individuabili nel link che segue.

(https://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_22170.pdf)

Ex campione civile

Appena le somme sono sufficienti e prima di pagare qualsiasi altra spesa di procedura, controllare sul fascicolo informatico se è stato depositato il «foglio notizie» (ex campione civile) e previa autorizzazione del G.D. provvedere al pagamento.

Il contributo unificato sarà pagato con PagoPA e **non più con modello F23** (circolare DAG 41271 U).
(<https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp>)

Il pagamento per la registrazione della sentenza avverrà, invece, con modello F23.

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

5. Adempimenti presso: Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Entrate e I.N.P.S.



Per gli adempimenti qui riportati non vi è una scadenza prefissata. Tuttavia, è consigliabile farli quanto prima perché strettamente funzionali all'informativa di cui all'art. 130, primo comma, CCII.

Agenzia delle Entrate

- 1 Attivazione del cassetto fiscale**
(<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/DelegaRevoca.pdf>)
- 2 Attivazione del servizio fatture e corrispettivi**
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287515/Modello+Delega+revoca+cassetto+fiscale_Allegato-A-Delega_FE_mod.pdf/5273e005-7555-1235-890f-8e7bdf4ef12e)
- 3 Entro 4 mesi dalla liquidazione giudiziale trasmettere la dichiarazione Iva modello 74 bis per il periodo 1/1 alla data della liquidazione giudiziale.**

I.N.P.S.

- 1 Accedere al cassetto previdenziale**
Chiedere il pin come professionista delegato (www.inps.it);
Consegnare la delega all'Uff. Prov.le, allegando C.I.

Direzione Regionale delle Entrate

Già autorizzati nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Art. 49, terzo comma, lett. f., CCII)

Tramite compilazione del modello e invio dello stesso al seguente indirizzo p.e.c. a: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it, unitamente alla sentenza e alla C.I. (tutto firmato digitalmente) (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano>)



- 1 Richiedere l'archivio dei rapporti finanziari**
- 2 Atti soggetti ad imposta di registro**

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

6. Adempimenti presso la Cons. Imm., P.r.a. e Poste Italiane S.p.A.



Per gli adempimenti qui riportati non vi è una scadenza prefissata. Tuttavia, è consigliabile farli quanto prima perché strettamente funzionali all'informativa di cui all'art. 130, primo comma, CCII.

Conservatoria Immobiliare

In caso di presenza di beni immobili

1

Notifica via p.e.c. copia autentica estratto sentenza alla competente conservatoria immobiliare. Far seguire racc. a/r con breve lettera di accompagnamento (Indicazione Conservatoria di Livorno).

Il curatore ha il potere di autenticare le copie analogiche estratte dagli originali presenti nel fascicolo informatico (D.L. 90/2014).

Poste Italiane S.p.A.

2

Notificare la sentenza e comunicare l'indirizzo di studio a cui far pervenire la corrispondenza.

Pubblico Registro Automobilistico

<https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/visura-nominativa-pra.html>

1

Richiedere la visura storica.

Tutti i veicoli che sono stati intestati nel tempo al soggetto ma che alla data della consultazione non sono più in possesso dello stesso a seguito della vendita o della perdita del possesso.

2

Richiedere la visura attuale.

La ricerca è riferita a tutti i veicoli intestati al soggetto alla data della richiesta. La visura nominativa attuale evidenzia anche i veicoli radiati o quelli per i quali è stata annotata la perdita di possesso.



3

In caso di beni mobili iscritti al P.R.A., trascrivere la sentenza sugli stessi (Art. 197, secondo comma, CCII).

Compilare e sottoscrivere la nota libera NP3C per ogni singola targa / copia autentica estratto sentenza / c.i.

(<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica.html>)
(ufficioprovincialelivorno@pec.aci.it)

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

7. Adempimenti presso Banca D'Italia – Arti Toscana – Uff. Italiano Brevetti e marchi – Registro delle Imprese



Per gli adempimenti qui riportati non vi è una scadenza prefissata. Tuttavia, è consigliabile farli quanto prima perché strettamente funzionali all'informativa di cui all'art. 130, primo comma, CCII.

Banca d'Italia

Fare richiesta dalla Centrale Rischi per verificare la tendenza evolutiva del debito e per rintracciare eventuali creditori.
(<https://servizionline.bancaditalia.it/home> tramite SPID o CNS)

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Per rintracciare eventuali beni soggetti a privativa industriale (brevetti e marchi).
(www.uibm.gov.it/bancadati/)

Art. 197, secondo comma, CCII: «se il debitore possiede (...) o beni **mobili iscritti in pubblici registri**, il **curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri**».

Centro per l'impiego

Per rintracciare eventuali rapporti di lavoro di cui non si ha conoscenza, eseguire l'accesso presso il Centro per l'impiego.
(www.arti.toscana.it) (p.e.c.: arti@postacert.toscana.it)

Registro delle imprese

Visura storica, visura partecipazioni e visura partecipazioni eventuale sui componenti dell'organo amministrativo.

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

8. Adempimenti vari, audizione debitore / soci ill. resp. / legale rappresentante



Per gli adempimenti qui riportati non vi è una scadenza prefissata. Tuttavia, è consigliabile farli quanto prima perché strettamente funzionali all'informativa di cui all'art. 130, primo comma, CCII.

Art. 149 CCII – Obblighi del debitore

«2°c. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 **devono presentarsi personalmente** (...), al curatore (...).

Convocare al più presto il debitore (ditta ind.) o tutti i soci ill. resp. (Art. 256 CCII) o i legali rappresentanti (soc. cap.) per redigere il **verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti consegnati**.

Non è possibile l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica abrogato dal 16.07.2006. In caso di mancata presentazione evidenziare l'accaduto nella relazione ex art. 130 CCII. Per l'ipotesi di reato si rinvia all'art. 327 CCII.

Possibili domande da inserire nel verbale

- 1 Tempo e cause insorgere della crisi
- 2 Tempo e cause insorgere dell'insolvenza
- 3 Beni intestati alla società
- 4 Creditori - Debitori - Lavoratori dipendenti in essere
- 5 Contenziosi pendenti e contratti pendenti
- 6 Conti correnti
- 5 Dettagliato elenco scritture contabili depositate
- 6 Interferenze di terzi nella gestione aziendale



Falco propone, tra i suoi modelli, una bozza di verbale.

I primi adempimenti nella liquidazione giudiziale

7. Nomina del comitato dei creditori

Art. 138 CCII – Nomina del comitato dei creditori

«1.c.. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro **trenta giorni** dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sentito il curatore e tenuto conto delle disponibilità ad assumere l'incarico (...)».

Segue - art. 138 CCII – Nomina del comitato dei creditori

A seguito dell'accettazione da parte dei membri nominati, «3.c. Il comitato entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente».

Possibile *modus operandi*

Contestualmente alla comunicazione ex art. 200 CCII (di cui si dirà a breve), contattare telefonicamente i creditori non istituzionali, per categorie, e chiedere una loro disponibilità ad accettare la carica.

- 1 Far seguire una p.e.c. con richiesta conferma.
- 2 Presentare istanza al giudice delegato.



02

L'inventario dei beni mobili



Inventario dei beni mobili

1. Sigilli

Art. 193 CCII «Sigilli»

«1°c. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, **il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni** e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme del c.p.c., **quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario**».

«2°c. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica».

«3°c. **Se i beni si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori**».

«4. c. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'art. 758 del cpc».

Note a commento



Non è necessaria la presenza del cancelliere. Art. 755 cpc: «Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, ..., il Giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare altri provvedimenti opportuni». E' consigliabile scattare delle foto e redigere un verbale da depositare in cancelleria.



Nel caso di accertino delle situazioni di rischio, provvedere di conseguenza (assicurazioni, vigilanza, ...).



Beni ad alta deperibilità – Art. 758 c.p.c.

Art. 758, secondo comma, cpc: «Delle cose che possono deteriorarsi il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, nominando un commissionario a norma degli art. 532 e ss. cpc».

Inventario dei beni mobili

2. Inventario

Art. 195 CCII «Inventario»

«1°c. Il Curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, **presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori**, se nominato, **formando un processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati**.² Possono intervenire i creditori».

«2°c. **Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore**».¹

«3°c. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione».

«4. c. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. **Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale**».

Nomina dello stimatore

¹ **Art. 216, primo comma, CCII**, rubricato «Modalità della liquidazione», stabilisce che: «I beni acquisiti all'attivo della procedura **sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'art. 129, secondo comma, CCII**».



Art. 129, secondo comma, CCII, rubricato «Esercizio delle attribuzioni del curatore», stabilisce che: «**Il curatore può essere autorizzato dal Comitato dei Creditori** a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite (...). **Del compenso riconosciuto si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore**».

Inventario dei beni mobili

2. Inventario

Art. 195 CCII «Inventario»

«1°c. Il Curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (...), al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. (...).»

2

Documentazione fotografica

- 2 **In Falco è presente un app «App Inventari» che aiuta nella catalogazione dei beni rinvenuti.**



Segue

Inventario dei beni mobili

2. Inventario

Art. 196 CCII «Inventario di altri beni»

«1°c. In deroga a quanto previsto dagli **artt. 151 e 210 CCII**, il G.D., su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, **disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili**».

«2°c. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore».

Ricordo

Ricordarsi di avvisare il debitore – legale rapp. ed il comitato dei creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario (Art. 195, primo comma, CCII).

L'inventario deve essere redatto anche se negativo perché il debitore deve fare la dichiarazione che non vi sono altri beni

Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili (solo la descrizione/identificazione).

L'inventario deve essere immediatamente depositato in cancelleria e una copia scannerizzata depositata in PCT.


Art. 196 CCII «Programma di liquidazione»



«1°c. Entro **60 giorni** dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre **150 giorni dalla sentenza dichiarativa** dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori (...)».

03

L'informativa ex art. 130, primo comma, CCII



Informativa ex art. 130, primo comma, CCII

Art. 130, primo comma, CCII «Relazione e rapporti riepilogativi del curatore»

«1°c. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al Giudice Delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società».



Entro 30 giorni dalla
dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale

Il curatore è tenuto immediatamente ad agire per accertare le cause che hanno portato alla crisi e all’insolvenza, nonché il ruolo dell’organo amministrativo e di controllo rispetto al passaggio da una situazione di probabile difficoltà ad affrontare finanziariamente obbligazioni a breve termine ad una situazione di sicura incapacità ad affrontare finanziariamente i propri obblighi nel breve termine. **Con questa prima relazione, il legislatore ha introdotto il concetto di *informativa* intesa come raccolta di informazioni anche in modo sintetico in quanto riferibile ad un lavoro iniziato solo nei trenta giorni antecedenti.**



Art. 130, settimo
comma, CCII



La relazione di cui al primo comma è trasmessa in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

Informativa ex art. 130, primo comma, CCII

Art. 130, primo comma, CCII «Relazione e rapporti riepilogativi del curatore»

Prassi operative (Trib. Mantova Circ. 26.09.22) ha previsto la risposta a una serie di domande. Medesima impostazione adottata da Falco con i suoi modelli predisposti.

1. Comunicazione della sentenza da parte del curatore a soggetti a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa;
2. Accesso presso le sedi dell'impresa;
3. Acquisizione delle scritture contabili e libri sociali;
4. Richiesta di schede contabili a fornitori/clienti;
5. Accesso al cassetto fiscale;
6. Accesso al cassetto previdenziale;
7. Acquisizione copia documentazione relativa elenco rapporti finanziari;
8. Acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati;
9. Acquisizione prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori dell'impresa in procedura dell'ultimo biennio;
10. Evoluzioni degli assetti proprietari;
11. Audizione del debitore / amministratore;
12. Audizione dei dipendenti o altre persone informate;
13. Prime informazioni anche di carattere indiziario sulla presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto;
14. Acquisizione visure storiche imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate;
15. Informazioni su altre procedure di insolvenza o di composizione della crisi che hanno proceduto la liquidazione giudiziale;
16. Prime informazioni sui ricavi, costi e numero dei dipendenti degli ultimi esercizi;
17. Prime indicazioni in ordine all'ammontare del passivo e la composizione, per categorie, probabile dello stesso;
18. Prime indicazioni sulla struttura e sul presumibile valore delle attività rinvenute;
19. Rapporti e giudizi pendenti;
20. Un primo raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi e i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore;
21. Prime indicazioni in ordine alle cause del dissesto;
22. Sussistenza di elementi indiziari o comunque di circostanze di fatto o elementi di carattere logico- che depongono per la necessità di uno specifico approfondimento con riferimento alle seguenti più frequenti ipotesi di condotte illecite;
23. Verifiche che il curatore intende compiere ai fini della relazione ex relazione ex art.130 co.4 codice della crisi, eventualmente anche con l'ausilio di un coadiutore.

04

L'accertamento del passivo



L'accertamento del passivo

Art. 200 CCII «Avviso ai creditori e agli altri interessati»

Il curatore **comunica senza indugio** a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultino creditori o titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo di posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario che:


Fallco ha tra i suoi molteplici modelli una bozza di comunicazione ex art. 200 CCII.

Art. 10, terzo comma, CCII: Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente con deposito in cancelleria.

- 1 Possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
- 2 La data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
- 3 Ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, terzo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201 terzo comma lett. e);
- 4 Che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, quarto comma, CCII;
- 5 Il domicilio digitale assegnato alla procedura.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente (Art. 200, secondo comma).

L'accertamento del passivo

Art. 201 CCII «Domanda di ammissione al passivo»

Il ricorso deve contenere

A L'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore e il suo n. di c.f., **nonché le coordinate bancarie dell'istante** o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'art. 230, primo comma, CCII.



B La somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, **ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore di ipoteca.**



C La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda.



D L'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale esercitare la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.



E L'indicazione dell'indirizzo p.e.c., al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.



Il ricorso è «inammissibile» se è omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere A; B o C.



Se è omissso o assolutamente incerto di cui alla lettera D, il credito è considerato chirografario.



Se è omisssa l'indicazione di cui alla lettera E, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio p.e.c. per cause imputabili al destinatario si applica l'art. 10, terzo comma, CCII.

L'accertamento del passivo

Art. 203 CCII «Progetto di stato passivo e udienza di discussione»

1° c.

«Il curatore esamina le domande di cui all'art. 201 e predisponde elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi, impeditivi di diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione».



Si rinvia alle linee guida emesse dal Tribunale di Livorno in tema di redazione del progetto di stato passivo

https://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_17774.pdf.

Attenzione al nuovo art. 6 CCI, rubricato, «Preeducibilità dei crediti».

2° c.

«Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato delle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno **quindici** giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo (...)».

2° c.

«(...) e **nello stesso termine** lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare al Curatore, con le modalità di cui all'art. 201, secondo comma, CCII, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell'udienza».



Quale *format* del progetto di stato passivo si ricorda l'utilizzo del modello Livorno. Depositare in cancelleria sia la versione in pdf che la versione in rtf.



Falco ha tra i suoi molteplici modelli la bozza di comunicazione per la trasmissione ai creditori del progetto di stato passivo.

L'accertamento del passivo

Art. 203 CCII «Progetto di stato passivo e udienza di discussione» - Osservazioni di parte dei creditori

2° c.

«(...) I creditori, titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare al Curatore, con le modalità di cui all'art. 201, secondo comma, CCII, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell'udienza».



Il curatore prima dell'udienza dovrà esaminare le osservazioni pervenute, inserirle sinteticamente nel progetto di stato passivo, correggere/integrare o confermare il proprio provvedimento e procedere con il nuovo deposito, telematico, in cancelleria del progetto di stato passivo, unitamente alle osservazioni, con preghiera di depositare copia cartacea di cortesia delle domande oggetto di osservazioni con i relativi allegati e le stesse osservazioni, con qualche giorno di anticipo rispetto all'udienza fissata, per un esame più approfondito da parte del Giudice Delegato.



Si ricorda di partecipare all'esame dello stato passivo.



Dato il poco tempo concesso per l'esame delle osservazioni, nel caso in cui queste siano molteplici e di non immediata risoluzione, può essere opportuno (i) chiedere un rinvio dell'udienza di esame dello stato passivo oppure (ii) tenere l'udienza per l'esame delle domande che non presentano criticità e rinviare l'esame delle domande che non consentono un immediata soluzione all'osservazioni pervenuta.

L'accertamento del passivo

Art. 203 CCII «Progetto di stato passivo e udienza di discussione»

3°, 4° e 5°
comma

«All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il Giudice Delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il Giudice Delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo, il Giudice Delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori anche utilizzando le strutture informatiche messa a disposizione dalla procedura da soggetti terzi. Il debitore può chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale».

L'udienza

Art. 204 CCII «Formazione ed esecutività dello stato passivo»

1° c.

«Il Giudice Delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione»;

2° c.

«Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: (a) i crediti condizionati e quelli indicati dall'art. 154, terzo comma; i crediti per i quali mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal Giudice; (c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire giudizio di impugnazione»;

3° c.

«Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il Giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e gli assenti»;

L'accertamento del passivo

Art. 204 CCII «Formazione ed esecutività dello stato passivo»

4° c.

«Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria».



Come prassi per il Tribunale di Livorno, immediatamente dopo l'udienza di approvazione dello stato passivo, il curatore avrà cura di depositare telematicamente lo stato passivo approvato ed integrato con i provvedimenti del Giudice.

Art. 205 CCII «Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo»

1° c.

«Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda».



Possibilità per i creditori di proporre **opposizione o impugnazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione ex art. 205 CCII.**

2° c.

«**La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali**»

Novità

Trattasi di un'illustrazione con tutte le riserve del caso. Ad esempio: Si illustrano, altresì, di seguito le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali (...).



Si ringrazia per l'attenzione

Dott. Andrea Mancini

